

FOGLIO FEDERALE

Anno XLIII

Berna, 7 luglio 1960.

Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 11.—, semestre fr. 6.50, con allegata la *Raccolta delle leggi federali*. — Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) — Conto chèques postali XI 690.

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1960

LEGGE FEDERALE

che istituisce

il voto anticipato negli affari federali

(Del 30 giugno 1960)

L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 73, 90 e 122 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 ottobre 1959¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ I Cantoni hanno la facoltà d'istituire, nelle votazioni ed elezioni federali, lo scrutinio anticipato per uno o parecchi dei quattro giorni che precedono la domenica della votazione, in tutto il territorio cantonale oppure in Comuni determinati.

² Se il voto anticipato è in vigore per le votazioni cantonali, esso sarà istituito nelle votazioni ed elezioni federali per uno spazio di tempo identico, semprechè non superi i quattro giorni che precedono la domenica della votazione.

1) FF 1959, 1013.

³ Il voto anticipato dev'essere comunque istituito nelle votazioni ed elezioni federali, per almeno due dei giorni che precedono la domenica della votazione, rispetto ai Comuni con più di 800 cittadini aventi diritto di voto, oppure a quei Comuni nei quali tale agevolezza venga chiesta da almeno trenta cittadini aventi diritto di voto, non più tardi di tre settimane innanzi la votazione.

Art. 2

Per lo scrutinio anticipato, il diritto cantonale può stabilire che tutte o alcune urne siano aperte durante un certo tempo, oppure che il cittadino medesimo consegni la sua scheda, in busta chiusa, a un ufficio pubblico.

Art. 3

I Cantoni danno le disposizioni necessarie a impedire gli abusi.

Art. 4

¹ Il Consiglio federale determina il giorno in cui la presente legge entra in vigore.

² A contare da quella data, è abrogata la legge federale del 30 marzo 1900 ¹⁾ concernente la facilitazione dell'esercizio del diritto di voto e la semplificazione delle operazioni elettorali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: **G. Despland.**

Il Segretario: **F. Weber.**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: **Gaston Clottu.**

Il Segretario: **Ch. Oser.**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della

2) CS 1, 159.

legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,
Il Cancelliere della Confederazione:
Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *7 luglio 1960.*

Termine d'opposizione: *5 ottobre 1960.*

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1960

LEGGE FEDERALE

concernente

**la competenza di stabilire le indennità di rincaro del personale
federale per gli anni dal 1961 al 1964**

(Del 30 giugno 1960)

**L'ASSEMBLEA FEDERALE
DELLA
CONFEDERAZIONE SVIZZERA,**

visto il messaggio del Consiglio federale del 1° aprile 1960,

decreta:

Articolo unico

L'Assemblea federale ha facoltà di stabilire, per gli anni dal 1961 al 1964, la concessione di indennità di rincaro adeguate al personale federale e ai beneficiari di rendite delle due casse d'assicurazione del personale della Confederazione.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: Gaston Clottu.

Il Segretario: Ch. Oser.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 30 giugno 1960.

Il Presidente: G. Despland.

Il Segretario: F. Weber.

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 30 giugno 1960.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 7 luglio 1960.

Termine d'opposizione: 5 ottobre 1960.

Legge Federale che istituisce il voto anticipato negli affari federali (Del 30 giugno 1960)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1960
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	07.07.1960
Date	
Data	
Seite	913-917
Page	
Pagina	
Ref. No	10 153 953

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.